

INTIMAZIONE

12 GIU. 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni**La Sezione degli enti locali**

statuendo sull'istanza del 15 maggio 2019 del Municipio di Ascona con cui si chiede l'approvazione della modifica dell'art. 5 della Convenzione tra il Comune di Ascona e la Fondazione Collegio Papio;

preso atto che:

- la modifica è stata approvata dal Consiglio comunale in data 28 marzo 2019;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso della Sezione delle scuole comunali del 28 maggio 2019;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale,

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvata la modifica dell'art. 5 della Convenzione tra il Comune di Ascona e la Fondazione Collegio Papio.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente risoluzione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico del Comune di Ascona.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Ascona, Casella postale, 6612 Ascona;
 - Presidente del Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- Sezione delle scuole comunali (decs-sesco@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).


Il Capo Sezione:



M. Della Santa

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:



C. Biasca